

Dispositivo

L'articolo 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 4, lettera h), di tale direttiva e alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale l'amministrazione aggiudicatrice deve automaticamente escludere un offerente da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico qualora un'impresa ausiliaria, sulle cui capacità esso intende fare affidamento, abbia reso una dichiarazione non veritiera quanto all'esistenza di condanne penali passate in giudicato, senza poter imporre o quantomeno permettere, in siffatta ipotesi, a tale offerente di sostituire detto soggetto.

(¹) GU C 279 del 24.8.2020.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — ZN / Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v
grad Valensia, Kralstvo Ispania**

(Causa C-280/20) (¹)

**[Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 –
Determinazione della competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro – Articolo 5,
paragrafo 1 – Lavoratore cittadino di uno Stato membro – Contratto stipulato con una rappresentanza
consolare di tale Stato membro in un altro Stato membro – Funzioni del lavoratore – Assenza di
prerogative di pubblici poteri]**

(2021/C 289/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski rayonen sad

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: ZN

Convenuto: Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria v grad Valensia, Kralstvo Ispania

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in combinato disposto con il considerando 3 di tale regolamento, deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione per stabilire la competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro a pronunciarsi su una controversia tra un lavoratore di uno Stato membro che non svolge funzioni rientranti nell'esercizio di pubblici poteri e un'autorità consolare di tale Stato membro situata nel territorio di un altro Stato membro.

(¹) GU C 287 del 31.8.2020.